

Mt. 5, 37:

Ma il
vostro
parlare
sia

SÌ SÌ NO NO

ciò che
è in
più
vien dal
maligno.

Ubi Veritas et Iustitia, ibi Caritas

Rivelazione e Religione · Attualità e Informazione · Disamina · Responsabilità

Quindicinale Cattolico « ANTIMODERNISTA »

Anno XXXIV n. 3

Fondatore: Don Francesco Maria Putti

15 Febbraio 2008

COLLABORAZIONE APERTA A TUTTE LE « PENNE » PERÒ: « NON VOLER SAPERE CHI L'HA DETTO MA PONI MENTE A CIO' CH'E' DETTO » (Im. Cr.)

LA RIBELLIONE DI CERTI VESCOVI AL PAPA UN ENNESIMO FRUTTO DELLA COLLEGIALITÀ RIFORMATA DAL CONCILIO?

Che pensare dei vescovi ribelli al Papa?

Un gentile lettore si è chiesto: “che cosa pensarne?”, a proposito dell’aperta ribellione di una parte dell’episcopato al *Motu Proprio* del Pontefice attualmente regnante (*Summorum Pontificum*, del 7.7.2007), che “liberalizza”, come si suol dire, la celebrazione della S. Messa di rito romano antico, detta Tridentina, nonché dei S. Sacramenti, pure di rito antico (*sì sì no no* [XXXIII] n. 21, 30 nov. 2007).

Noi ne pensiamo questo: gli ammodernanti non mollano. Si tratta sempre dei soliti noti. Tra i vescovi ribelli spiccano, infatti, i nomi dei cardinali Martini e Tettamanzi. Il primo è da anni considerato il maggiore esponente della fazione progressista (ossia neomodernista) all’interno della Gerarchia. Il secondo, della stessa tendenza, è balzato recentemente agli onori delle cronache quando, nel Duomo di Milano, ha celebrato l’Epifania con riti “multietnici”, che includevano la partecipazione di danzatrici asiatiche (dello Sri-Lanka) in un costume atillato che, per di più, lasciava esposta una parte del loro stomaco. Ma sono anni che i riti ecumenici del *Novus Ordo* celebrano dappertutto una cosiddetta “festa dei popoli” in coincidenza dell’Epifania. I fedeli ci hanno fatto il callo. Ciò che ha suscitato scandalo, a Milano, è dipeso, più che dalla cerimonia in sé, dal tipo di partecipazione che il cardinale ha ritenuto di dovervi ammettere. Ma è chiaro che, a prescindere dal costume più o meno scandaloso indossato dalle partecipanti, lo scandalo è costituito proprio dal rito ecumenico in quanto ta-

le, che rende possibili sacrileghe commistioni di sacro e profano, grazie alla “creatività liturgica” sancita dalle riforme introdotte dal Concilio Ecumenico Vaticano II.

L’effetto negativo della nuova collegialità

E con quest’ultimo riferimento ampliamo la risposta alla domanda sollevata dal nostro lettore. Pensiamo, infatti, che, se il Vaticano II non avesse offuscato il significato tradizionale della collegialità, complicando in modo ambiguo il rapporto istituzionale tra i vescovi e il Papa, mai i vescovi contrari alle direttive papali avrebbero osato sfidare apertamente l’autorità del Pontefice. Il fatto è che, piaccia o meno, dopo quella riforma, i vescovi, intesi come *coetus* riunito in collegio con il Papa, possono considerarsi alla pari del Papa, quanto alla *titolarità* della *summa potestas* sulla Chiesa.

Infatti, qual è il concetto essenziale della riforma? A nostro avviso, ne ha dato una concisa e chiara esposizione Romano Amerio in *Iota Unum*:

“La *Nota praevia* respinge della collegialità l’interpretazione classica [quella conforme alla tradizione della Chiesa], secondo la quale il soggetto della suprema potestà nella Chiesa è solo il Papa che la condivide, quando voglia, con l’universalità dei vescovi da lui chiamati a Concilio. La potestà somma è collegiale solo per comunicazione *ad nutum* del Papa [non lo è di per sé, ma solo in seguito ad un *comando* del Papa, con il quale egli convochi i vescovi in un Concilio ecumenico, per esercitarla assieme a lui e sotto di lui]. La *Nota praevia* respinge parimenti

la dottrina neoterica [nel linguaggio di Amerio, dei neomodernisti, penetrati in Concilio], secondo la quale il soggetto della suprema potestà nella Chiesa è il collegio unito col Papa e non senza il Papa che ne è il capo, ma in guisa tale che quando il Papa esercita, anche solo, la suprema potestà, la esercita in quanto capo appunto del collegio e quindi come rappresentante del collegio che egli ha l’obbligo di consultare per esprimerne il senso. È la teorica improntata a quella dell’origine multitudinaria dell’autorità [origine democratica, dal basso, dalla moltitudine], difficilmente compatibile con la costituzione divina della Chiesa. Rifiutando l’una e l’altra di queste due teorie la *Nota praevia* tiene fermo che la potestà suprema è, sì, nel collegio dei vescovi unito al loro Capo, ma che il Capo può esercitarla indipendentemente dal Collegio, mentre il Collegio non può indipendentemente dal Capo”¹.

La novità, introdotta dall’art. 22 della *Lumen Gentium*, pericolosa per il Primato

Questa, dunque, la novità penetrata nell’insegnamento della Gerarchia attuale, novità che sembra situarsi a mezza via tra la dottrina tradizionale e le teorie più rivoluzionarie. In effetti, una potestà supre-

¹ Romano Amerio, *Iota Unum. Studio sulle variazioni della Chiesa cattolica nel secolo XX*, seconda edizione, Ricciardi, Milano-Napoli, 1986, pp. 79-80. La nuova collegialità fu introdotta dalla costituzione conciliare *Lumen Gentium*, all’art. 22. Ma poiché essa sembrava ambigua a molti, alla costituzione fu apposta in calce una *nota praevia* (in realtà posteriore) che forniva l’autentica di quell’articolo, per chiarire tutti i dubbi.

ma del "Collegio dei vescovi unito al loro Capo" non esisteva nella costituzione della Chiesa prima dell'art. 22 della *Lumen Gentium*. Nel Codice di diritto canonico del 1917, al tempo ancora vigente, non ve n'è traccia (se ne vedano i c. 218 e 219, che definiscono la figura del Romano Pontefice, e 329, dedicato a quella del Vescovo). Si tratta di una novità indubbiamente *rilevante*. Per l'innanzi, la somma potestà di governo e di insegnamento nella Chiesa era stata sempre riconosciuta *iure divino* al Sommo Pontefice *da solo*, non al Collegio dei vescovi, anche se con il Papa sempre a capo.

Ma il fatto che nell'*esercizio* di questa potestà il Papa sia superiore al Collegio, perché il Collegio non può esercitarla indipendentemente dal Capo, avendo sempre bisogno della sua autorizzazione, mentre il Capo la esercita indipendentemente dal Collegio, non mantiene il Primato del Pontefice evitando così una rottura (dogmatica) con la tradizione? Proprio questo è il punto da stabilire. Il Concilio ha ovviamente affermato di voler conservare il Primato. Ciò risulta esplicitamente dalle dichiarazioni contenute nell'art. 18 della *Lumen Gentium*. Ma questo non basta, ovviamente. In questa delicata materia non bastano le dichiarazioni di intenti, per quanto sincere. Bisogna vedere *come* il primato è stato effettivamente conservato, se intatto o meno; se in modo concettualmente limpido, che non contraddica (anche solo in parte) alla dottrina precedentemente insegnata.

La supremazia del Papa nei confronti del Collegio dei vescovi riguarda solo l'*esercizio* della *summa potestas* o anche (come sarebbe logico) la *titolarità* della stessa? Infatti, se non ha la supremazia anche nella titolarità della *summa potestas*, in base a che cosa (ci chiediamo) il Pontefice può esercitare la sua supremazia sui vescovi nell'*esercizio* della stessa? Ma come può, questa supremazia, ricomprendere (come dovrebbe) anche la titolarità di questa potestà, se quest'ultima è ora attribuita *anche* all'ordine dei vescovi in unione con il Papa? "L'ordine dei vescovi - recita l'art. 22 della *Lumen Gentium* - è *anch'esso insieme col suo capo* il romano Pontefice, e mai senza questo capo, *il soggetto di una suprema e piena potestà su tutta la Chiesa*, sebbene tale potestà non possa esser esercitata se non col consenso del romano Pontefice" (Corsivi nostri; tr. it. Ed. Paoline). L'art. 22 precisa qui

"anch'esso" perché ha appena richiamato il concetto tradizionale del Primato: "Infatti il romano Pontefice, in forza del suo ufficio, cioè di vicario di Cristo e pastore di tutta la Chiesa, ha su questa una potestà piena, suprema e universale, che può sempre esercitare liberamente".

L'*estensione* al Collegio dei vescovi (con il suo Capo) della titolarità della *summa potestas* non comporta la diminuzione della superiorità del Papa nei confronti dei Vescovi, introducendo come una fessura nel Primato? E ben più di una fessura, ci sembra. Essa sembra addirittura attribuire la *summa potestas* a *due* soggetti distinti, in quanto organi della costituzione della Chiesa: al Papa *uti singulus* e al Collegio dei vescovi con il Papa, in quanto *coetus* con il Pontefice come suo capo. Ma una *summa potestas*, che di per sé è addirittura di origine divina, può esser attribuita a *due* soggetti, costituzionalmente distinti ed inoltre gerarchicamente subordinati, dato che è il Papa a nominare e disciplinare i vescovi, non questi ultimi il Papa? No, evidentemente. Ciò darebbe origine ad una inaccettabile *diarchia*, fonte di ogni possibile confusione, concettuale e pratica, nella Chiesa.

Questi ambigui e nello stesso tempo essenziali aspetti delle "riforme" introdotte dal Vaticano II dovrebbero esser chiariti una volta per tutte, per il bene delle anime. Si fa sempre più urgente la necessità di aprire finalmente, nella Chiesa, il dibattito sul Vaticano II. Non ci sembra saggio continuare ad impedirlo trincerandosi dietro la convinzione che tutto è a posto, dal momento che il Papa non è stato subordinato al Collegio episcopale, come volevano i rivoluzionari, i *nouveaux théologiens*, e ha conservato il Primato, potendo egli esercitare da solo la *summa potestas*, al contrario del Collegio episcopale. In realtà, la superiorità del Papa non è più come nel passato, ed anzi è diventata meno chiara nel suo fondamento, se la titolarità della *summa potestas* è ora attribuita *anche* al Collegio con il Papa.

In conseguenza della *nuova* posizione costituzionale garantita al *coetus* vescovile, si è sbiadita nella mentalità generale l'immagine del Sommo Pontefice quale vicario di Cristo che esercita unilateralmente il primato, senza dover chiedere né render conto a nessuno, come è nelle sue prerogative sovrane, di monarca di diritto divino, limitato solo dalla legge di natura e divina. Ra-

gion per cui, un *Motu Proprio* come il *Summorum Pontificum*, con il quale il Pontefice ha esercitato il primato *ordinando* in sostanza ai vescovi di non frapporre ostacoli a coloro che avrebbero richiesto la celebrazione della S. Messa di rito romano antico, è stato accolto dai vescovi stessi con la freddezza e l'atteggiamento di resistenza passiva che sono sotto gli occhi di tutti, dando anzi vita, presso i più audaci, ad una vera e propria ribellione.

Canonicus

LIBRI

Paolo Pasqualucci, *Giovanni XXIII e il Concilio Ecumenico Vaticano II. Analisi critica della lettera, dei fondamenti, dell'influenza e delle conseguenze della Gaudent Mater Ecclesia*, Allocuzione di apertura del Concilio, di S.S. Giovanni XXIII, Editrice Ichthys, Via Trilussa 45, Albano Laziale - Roma, 2008, pp. 415, € 10.

L'autore, professore emerito di filosofia dell'Università di Perugia, sviluppa un'accurata analisi della famosa Allocuzione, inaugurale del Vaticano II, tenuta da S. S. Giovanni XXIII l'11 ottobre 1962, inquadrandola in un più ampio contesto, sia teologico che filosofico. Egli dimostra che l'Allocuzione ha rappresentato lo sbocco finale di convinzioni già presenti nella pastorale del Papa e che essa ha orientato in modo determinante, oltre allo spirito del Concilio, l'impostazione conciliare del successore, nonché diversi ed importanti documenti del Concilio stesso.

Dimostra, altresì, che i concetti dell'Allocuzione, e cioè: l'esposizione della dottrina secondo le forme letterarie del pensiero moderno; il divieto per la Chiesa di condannare d'ora in poi gli errori; il compito nuovo (per la Chiesa) di promuovere e realizzare l'unità del genere umano senza più tentare di convertirlo a Cristo; che tutte queste vere e proprie norme direttive della nuova pastorale ecumenica, contraddicono l'insegnamento tradizionale della Chiesa e rappresentano un grave pericolo per il deposito della fede.

Il giorno 10 marzo ricorre l'anniversario della dipartita di mons. Francesco Spadafora, fedele collaboratore di "sì sì no no" fin dall'inizio. Affidiamo la sua anima alle preghiere dei nostri associati.

OSSERVAZIONI SUL COMPENDIO DEL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA (2^a parte)

10. I Sacramenti in particolare: il Battesimo

CCCC Art. 256: “Il rito essenziale di questo Sacramento [Battesimo] consiste nell’immergere nell’acqua il candidato o nel versargli dell’acqua sul capo, mentre viene *invocato* il Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”.

OBIEZIONE:

Catechismo maggiore di San Pio X, § 554: “La forma del Battesimo è questa: Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo”.

Non basta che venga “invocato” il nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo: occorre espressamente la formula: *Io ti battezzo...*, altrimenti il Battesimo non è valido. Questa imprecisione in un Catechismo è molto grave!

11. I Sacramenti in particolare: l’Eucaristia

CCCC Art. 277: [La celebrazione dell’Eucaristia] “si svolge in due grandi momenti, che formano un solo atto di culto: la liturgia della Parola, che comprende la proclamazione e l’ascolto della parola di Dio; la liturgia eucaristica, che comprende la presentazione del pane e del vino, la preghiera o anafora, che contiene le parole della consacrazione, e la comunione”.

OBIEZIONE:

Catechismo maggiore di San Pio X, § 654: “La Santa Messa è il Sacrificio del Corpo e del Sangue di Gesù Cristo offerto sui nostri altari sotto le specie del pane e del vino, in memoria del sacrificio della Croce”.

La Chiesa non ha mai considerato “due grandi momenti” nella Santa Messa, ma un unico grande momento, del quale tutto ciò che lo precede costituisce la preparazione e tutto ciò che segue il frutto e il ringraziamento. Questo non comporta in alcun modo una mancanza di considerazione nei confronti della parte didattica della Messa, come spesso si è equivocato. Conferire pari valore e rilevanza a delle realtà che invece sono una subordinata all’altra significa stravolgere la verità.

Inoltre occorre correggere la nozione scorretta dell’offerta, il quale non è una semplice “presentazione del pane e del vino”, ma esprime

il valore soddisfattorio e propiziatorio del Sacrificio.

CCCC Art. 283: “Transustanziazione significa la conversione di tutta la sostanza del pane nella sostanza del Corpo di Cristo, e di tutta la sostanza del vino nella sostanza del suo Sangue. Questa conversione si attua nella preghiera eucaristica, mediante l’efficacia della parola di Cristo e dell’azione dello Spirito Santo”.

OBIEZIONE:

Catechismo maggiore di San Pio X, § 605: “La conversione del pane nel Corpo e del vino nel Sangue di Gesù Cristo si fa nell’atto stesso in cui il sacerdote, nella santa Messa, pronuncia le parole della consacrazione”.

La definizione del *Compendio* è scorretta. Non è infatti nella generica “preghiera eucaristica” che avviene la transustanziazione, ma esattamente nel momento in cui il sacerdote pronuncia le parole della consacrazione; non un attimo prima né un attimo dopo. Si avverte, poi, chiaramente l’influsso dell’epiclesi degli ortodossi, che attribuiscono l’efficacia consacratoria non alle parole di Cristo, ma all’invocazione dello Spirito Santo.

È bene poi fare un’altra precisazione: con la transustanziazione il pane e il vino divengono integralmente il Corpo, il Sangue, l’Anima e la Divinità di Nostro Signore Gesù Cristo, come precisa il *Catechismo maggiore*, rispondendo alla domanda: “Sotto le specie del pane vi è solo il Corpo di Gesù Cristo e sotto le specie del vino vi è solo il suo Sangue?” (§ 612). Altrimenti si potrebbe prestare il fianco a quanti sostengono la necessità della Comunione sotto le due specie.

CCCC Art. 293: “I ministri cattolici amministrano lecitamente la santa Comunione ai membri delle chiese orientali che non hanno comunione piena con la Chiesa cattolica, qualora questi lo richiedano spontaneamente e siano ben disposti”.

Per i membri delle altre Comunità ecclesiali, i ministri cattolici amministrano lecitamente la santa Comunione ai fedeli, che per gravi motivi lo chiedano spontaneamente, siano ben disposti e manifestino la fede cattolica circa il sacramento”.

OBIEZIONE:

Codex Iuris Canonici di Benedetto XV, can. 731, § 2: “È vietato amministrare i sacramenti della Chiesa agli eretici o agli scismatici, anche se errano in buona fede e lo richiedano, se prima non si sono riconciliati con la Chiesa, dopo aver rigettato i loro errori”.

Ancora una volta ci troviamo di fronte a due regole opposte, che derivano da due concezioni contraddittorie dell’appartenenza alla Chiesa (di cui sopra). Per il *Compendio* l’elemento determinante è la disposizione soggettiva, che supplirebbe al disordine oggettivo; ma questa è una novità nella tradizione bimillennaria della Chiesa, la quale invece ha sempre vietato la *communicatio in sacris* sotto pena di peccato mortale, sospetto di eresia e, in caso di perseveranza, dopo sei mesi di eresia stessa ogniqualvolta gli elementi di separazione dalla Chiesa cattolica sussistono oggettivamente. Nemmeno in pericolo di morte è permesso dare la comunione ad uno scismatico o ad un eretico (è invece concesso, a certe condizioni, confessarlo e amministrarli l’Estrema Unzione).

Le affermazioni di questo articolo del *Compendio* sono perciò molto gravi.

12. I Sacramenti in particolare: la Confessione

CCCC Art. 302: [Gli elementi essenziali del Sacramento della Riconciliazione] “sono due: gli atti compiuti dall’uomo, che si converte sotto l’azione dello Spirito Santo, e l’assoluzione del sacerdote, che nel Nome di Cristo concede il perdono e stabilisce le modalità della soddisfazione”.

OBIEZIONE:

Catechismo della Dottrina cristiana di San Pio X (1914), § 380: “L’assoluzione è la sentenza con cui il sacerdote, in nome di Gesù Cristo, rimette i peccati al penitente dicendo: Io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Così sia”.

Ancora una volta il *Compendio* è troppo vago. Non è sufficiente, infatti, che il sacerdote “conceda il perdono” nel nome di Gesù, ma occorre che pronunci le parole che costituiscono la forma del sacramento. Altrimenti la Confessione è invalida. Non è superfluo ricordare in un Catechismo queste verità; tanto più che og-

gi sono moltissimi i sacerdoti ad inventare formule di assoluzione invalide.

13. I Sacramenti in particolare: l'Estrema Unzione

CCCC Art. 316: [Il Sacramento dell'Unzione degli Infermi] "lo può ricevere il fedele, che comincia a trovarsi in pericolo di morte per malattia o per vecchiaia".

OBIEZIONE:

Catechismo della Dottrina cristiana di San Pio X (1914), § 396: "L'Olio santo si può dare quando la malattia è pericolosa".

La semplice vecchiaia non costituisce un motivo per ricevere questo sacramento. Lo è solo la *vecchiezza decrepita*, che comporta il *probabile pericolo di morte* "ab intrinseco".

14. I Sacramenti in particolare: il Matrimonio

CCCC Art. 338: "L'unione matrimoniale dell'uomo e della donna, fondata e strutturata con leggi proprie dal Creatore, per sua natura è ordinata alla comunione e al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione dei figli".

OBIEZIONE:

Pio XII, *Allocuzione alle ostetriche* (29 ottobre 1951): "La verità è che il matrimonio, come istituzione naturale, in virtù della volontà del Creatore non ha come fine primario e intimo il perfezionamento degli sposi, ma la procreazione e l'educazione della nuova vita. Gli altri fini... non si trovano nello stesso grado del primo, e ancor meno gli sono superiori, ma sono ad esso essenzialmente subordinati".

In questo e in altri articoli analoghi (cf. §§§ 456, 495, 496) il *Compendio* non afferma mai che i fini del matrimonio hanno una **gerarchia**: fine primario è la procreazione e l'educazione dei figli; fine secondario l'unione dei coniugi. Inoltre non si trova mai l'aspetto del matrimonio quale *remedium concupiscentiae*.

CCCC Art. 341: «Gesù Cristo non solo ristabilisce l'ordine iniziale voluto da Dio, ma dona la grazia per vivere il matrimonio nella nuova dignità di Sacramento, che è il segno del suo amore sponsale per la Chiesa: "Voi mariti amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa" (Ef. 5, 25)».

OBIEZIONE:

Pio XI, enc. *Casti connubii*, 31 dicembre 1930: «[L'ordine dell'amore] richiede da una parte la superiorità del marito sopra la moglie e i figli, e dall'altra la pronta soggezione della

moglie, non per forza, ma quale è raccomandata dall'Apostolo in quelle parole: "Le donne siano soggette ai loro mariti, come al Signore, perché l'uomo è capo della donna come Cristo è capo della Chiesa"».

L'articolo del *Compendio* "censura" il seguito del passo dell'epistola agli Efesini, messo in luce da Pio XI, che poco più avanti, dopo aver precisato in che cosa consista la sotmissione della moglie al marito, ribadisce: "Quanto poi al grado ed al modo di questa soggezione della moglie al marito, essa può variare secondo la varietà delle persone, dei luoghi e dei tempi... Ma in nessun tempo e luogo è lecito sovvertire o ledere la struttura essenziale della famiglia stessa e la sua legge da Dio fermente stabilita".

CCCC Art. 345: "Per essere leciti, i matrimoni misti (fra cattolico battezzato e battezzato non cattolico) richiedono la licenza dell'autorità ecclesiastica. Quelli con disparità di culto (fra cattolico e non battezzato) per essere validi hanno bisogno di una dispensa. In ogni caso, è essenziale che i coniugi non escludano l'accettazione dei fini e delle proprietà essenziali del matrimonio, e che il coniuge cattolico confermi gli impegni, conosciuti anche dall'altro coniuge, di conservare la fede e di assicurare il Battesimo e l'educazione dei figli".

OBIEZIONE:

Codex Iuris Canonici di Benedetto XV, can. 1060: "La Chiesa con ogni severità vieta dappertutto che si contragga matrimonio tra due persone battezzate, delle quali una sia cattolica, l'altra appartenente a setta eretica o scismatica; se poi vi è pericolo di perversione del coniuge cattolico e della prole, il matrimonio è vietato dalla stessa legge divina".

INOLTRE:

Ibidem, can. 1070: "Il matrimonio contratto tra una persona non battezzata con una persona battezzata nella Chiesa cattolica... è nullo".

Il tenore dei due articoli (il secondo è citato anche da Pio XI nella *Casti connubii*) è evidentemente diverso. La Chiesa ha sempre vietato i matrimoni misti, perché "essi porgono occasione alla vietata comunanza e partecipazione delle cose sacre, mettono a rischio la religione del coniuge cattolico, sono d'impedimento alla buona istruzione della prole, e troppo spesso inducono gli animi ad assuefarsi a tenere in parità tutte le religioni" (Leone XIII, enc. *Arcanum divinae Sapientiae*, 10 febbraio 1880). Nel *Compendio*, invece, si dice semplicemente che oc-

corre una licenza o una dispensa e, fatto ancora più grave, ci si limita ad affermare che il coniuge non cattolico debba semplicemente "conoscere" gli impegni del coniuge cattolico. Invece questi deve impegnarsi a rispettarli con una dichiarazione scritta, altrimenti si espone il coniuge cattolico e la prole alla perdita della fede, il che è proibito non solo dalle disposizioni ecclesiastiche ma da quelle divine!

CCCC Art. 497: "La regolazione delle nascite, che rappresenta uno degli aspetti della paternità e maternità responsabili, è oggettivamente conforme alla moralità quando è attuata dagli sposi senza imposizioni esterne, non per egoismo, ma per seri motivi e con metodi conformi ai criteri oggettivi della moralità, e cioè con continenza periodica e il ricorso ai periodi infcondi".

OBIEZIONE:

Pio XII, *Allocuzione alle ostetriche*, 29 ottobre 1951: "Se non vi sono, secondo un giudizio ragionevole ed equo, gravi ragioni personali o derivanti dalle circostanze esteriori, la volontà [degli sposi] di evitare abitualmente la fecondità della loro unione, non può derivare che da un falso apprezzamento della vita e da motivi estranei alle rette norme etiche".

L'aggettivo "grave", più forte, sottolinea meglio che l'atto coniugale è volto per se stesso alla procreazione, finalità primaria del matrimonio.

15. Cremazione:

CCCC Art. 479: "I corpi dei defunti devono essere trattati con rispetto e carità. La loro cremazione è permessa se attuata senza mettere in questione la fede nella risurrezione dei corpi".

OBIEZIONE:

Istruzione del Sant'Uffizio, 19 giugno 1926: "Benché dunque la cremazione dei cadaveri, dal momento che non è cattiva in modo assoluto, in circostanze straordinarie, per una certa e grave motivazione di pubblico bene, può essere permessa di fatto e di fatto è permessa, tuttavia eseguirla o favorirla ordinariamente, in modo generale e come per regola, nessuno non vede che è cosa empia e scandalosa e per questo gravemente illecita" (cfr. *sì sì no no* 15 gennaio 1990 pp. 1 ss. e 15 maggio 1999 pp. 5, 6).

È dunque solo in casi gravi ed eccezionali, come per esempio in caso di stragi dovuti ad inondazioni onde evitare epidemie, che è lecita

la cremazione. Non può invece essere ordinariamente lecita in alcun modo; a nulla serve la clausola finale espressa dal *Compendio*.

16. Libertà religiosa

CCCC Art. 365: “Il diritto all’ esercizio della libertà è proprio d’ogni uomo, in quanto è inseparabile dalla sua dignità di persona umana. Pertanto tale diritto va sempre rispettato, particolarmente in campo morale e religioso, e deve essere civilmente riconosciuto e tutelato nei limiti del bene comune e del giusto ordine pubblico”.

OBIEZIONE:

Pio XII, *Allocuzione ai giuristi cattolici italiani*, 6 dicembre 1953: “ciò che non risponde alla verità e alla norma morale, non ha oggettivamente alcun diritto né all’esistenza, né alla propaganda, né all’azione”.

Il principio ignorato dall’articolo del *Compendio* è che il diritto è inscidibilmente connesso alla verità e dunque alla coscienza oggettiva. È solo per evitare danni più gravi alla Chiesa o allo Stato, che quest’ultimo può deliberare leggi che si ispirino a tolleranza nei confronti delle false religioni, come insegna Leone XIII: “per evitare mali peggiori, come lo scandalo o il dissidio civile, un ostacolo alla conversione alla vera fede...” (enc. *Immortale Dei*, 1 novembre 1885).

CCCC Art. 373: “A motivo della stessa dignità personale, l’uomo non deve essere costretto ad agire contro coscienza e non si deve neppure impedirgli, entro i limiti del bene comune, di operare in conformità ad essa, soprattutto in campo religioso”.

CCCC Art. 444: “La dignità della persona umana richiede che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la propria coscienza, in forma individuale o associata”.

OBIEZIONE:

Pio IX, enc. *Quanta cura*, 8 dicembre 1864: Proposizione condannata: “La migliore condizione della società essere quella, in cui non si riconosce nello Stato il dovere di reprimere con pene stabilite i violatori della cattolica religione, se non in quanto ciò richiede la pubblica quiete”.

L’autorità civile non ha solo un compito “materiale”; essa deve invece proteggere i cittadini da ciò che minaccia il loro bene supremo e favorire ciò che vi conduce; pertanto essa può e deve regolare e moderare le manifestazioni pubbliche degli altri culti e difendere i suoi cittadini dalla diffusione di false dottrine che

mettono in pericolo la loro salvezza eterna. La valutazione di tali dottrine poi non è lasciata all’arbitrio permanente di chi esercita l’autorità, ma è data dal giudizio della Chiesa. Pertanto, se sempre la Chiesa ha rifiutato il principio di costrizione della coscienza in foro interno, specie in ambito religioso, nondimeno ha respinto con vigore il principio che la coscienza soggettiva possa reclamare dei diritti in foro esterno.

17. La società umana

CCCC Art. 402: “Principio, soggetto e fine di tutte le istituzioni sociali è e deve essere la persona”.

OBIEZIONE:

Leone XIII, enc. *Tametsi futura*, 1 novembre 1900: “Il fine stabilito da Dio nell’istituire il consorzio civile... consiste formalmente nell’aiutare i cittadini a conseguire il bene naturale; ma in un modo che si armonizzi del tutto col conseguimento di quel sommo, perfettissimo e sempiterno bene, che trascende tutti gli ordini della natura”.

La persona è, sì, soggetto delle istituzioni sociali; quanto invece ad esserne principio e fine occorre specificare. Principio primo è infatti Dio, il quale ha creato l’essere umano in modo che sia “esigenza naturale per l’uomo quella di vivere in società con molte altre persone” (S. Tommaso d’Aquino, *De regimine principum*, I, 1). Per quel che riguarda la finalità, essa è il bene comune, cioè il bene naturale della collettività in quanto favorisce il raggiungimento del fine ultimo eterno.

CCCC Art. 405: “Ogni comunità umana ha bisogno di un’autorità legittima, che assicuri l’ordine e contribuisca all’attuazione del bene comune. Tale autorità trova il proprio fondamento nella natura umana, perché corrisponde all’ordine stabilito da Dio”.

OBIEZIONE:

Leone XIII, enc. *Diuturnum illud*, 29 giugno 1881: “Per quel che riguarda la potestà di comandare, la Chiesa rettamente insegna che essa proviene da Dio”.

L’autorità non ha il proprio fondamento remoto o immediato che in Dio; nella natura umana essa trova semmai la propria corrispondenza o fondamento prossimo e mediato, poiché tale natura è stata fatta per vivere in società.

CCCC Art. 406: “L’autorità è esercitata in modo legittimo quando agisce per il bene comune e per conseguirlo usa mezzi moralmente leciti. Perciò i regimi politici devono

essere determinati dalla libera decisione dei cittadini e devono rispettare il principio sovrano dello Stato di diritto”, nel quale è sovrana la legge, e non la volontà arbitraria degli uomini. Le leggi ingiuste e le misure contrarie all’ordine morale non sono obbligatorie per le coscienze”.

OBIEZIONE:

Leone XIII, enc. *Diuturnum illud* giugno 1881: “Coloro i quali siano per esser preposti al pubblico consorzio possono in talune circostanze venir eletti per volontà e deliberazione della moltitudine”.

Altro è “potere” ed altro “dovere”. Pio XII, infatti, ribadì che la Chiesa “non ha mai difeso di preferire i governi moderati di forma popolare, a condizione tuttavia che si rispetti la dottrina cattolica sull’origine e l’esercizio del potere pubblico” (*Radiomessaggio al mondo*, 24 dicembre 1944). Il “dogma” democratico non appartiene all’insegnamento della Chiesa. Tre sono le forme di governo (monarchia, aristocrazia e democrazia), di esse la terza (democrazia) è la meno nobile. È lecita se rispetta il diritto naturale e divino e se riconosce in Dio la fonte prima (o remota) di ogni potere e nel popolo solo lo strumento (prossimo e mediato) attraverso cui il potere passa come tramite un canale (“*transeunter*”) senza restarvi e giunge alla o alle persone scelte per esercitare l’Autorità. Quindi la democrazia moderna non è una forma lecita di potere poiché fa del popolo la fonte prima dell’Autorità.

Quanto poi allo Stato di diritto ed alla sovranità della legge, occorre aggiungere che la legge è sovrana solo se conforme alla legge divina, non solo naturale ma anche positiva, poiché “la società civile, proprio perché è società, deve riconoscere in Dio il suo autore e padre, e riverirne e onorarne il potere e il dominio sovrano” (Leone XIII, enc. *Libertas*, 20 giugno 1888).

CCCC Art. 438: “Fedele alla Scrittura e all’ esempio di Gesù, la Chiesa riconosce al Decalogo un’ importanza e un significato basilari. I cristiani sono obbligati ad osservarlo,

OBIEZIONE:

Catechismo maggiore di San Pio X, § 347: “Siamo tutti obbligati ad osservare i comandamenti, perché tutti dobbiamo vivere secondo la volontà di Dio che ci ha creati...”.

L’obbligo di osservare il Decalogo non riguarda i soli cristiani, ma tutti gli uomini, in quanto “i comandamenti di Dio hanno questo nome perché lo stesso Dio li ha impressi

nell'anima di ogni uomo..." (*Catechismo maggiore* di San Pio X, § 344). Essi sono il diritto naturale che regola tutti gli uomini singolarmente e socialmente presi.

CCCC Art. 454: [È importante riconoscere civilmente la domenica come giorno festivo] "perché a tutti sia data la reale possibilità di godere sufficiente riposo e di un tempo libero che permettano loro di curare la vita religiosa, familiare, culturale e sociale; di disporre di un tempo propizio per la meditazione e per la riflessione, il silenzio e lo studio; di dedicarsi alle opere di bene, in particolare a favore dei malati e degli anziani".

Le motivazioni date dal *Compendio* potrebbero valere per qualsiasi altro giorno della settimana non necessariamente per la domenica! Il vero motivo è invece il riconoscimento della regalità sociale di Nostro Signore Gesù Cristo. Perciò gli obblighi dovuti a Dio – tra i quali la santificazione della festa – devono essere resi alla divina Maestà non soltanto dai singoli cittadini, ma anche dalla Potestà civile, come la Chiesa ha sempre insegnato.

CCCC Art. 464: "Coloro che sono sottomessi all'autorità devono considerare i loro superiori come rappresentanti di Dio, offrendo loro leale collaborazione per il buon funzionamento della vita pubblica e sociale. Ciò comporta l'amore e il servizio della patria, il diritto e il dovere di voto, il versamento delle imposte, la difesa del paese e il diritto a una critica costruttiva".

OBIEZIONE:

Quanto al "diritto" di voto si vedano le considerazioni fatte circa il principio democratico. Circa il "dovere", invece, esso è relativo: qualora, infatti, l'esercizio del voto comportasse leggi dannose per l'ordine morale e religioso diventa doveroso astenersi. Se i referendum sono totalmente abrogativi di una legge cattiva (es. aborto) obbligano in coscienza. Se sono parzialmente abrogativi, è lecito votare in quanto l'elettore vuole eliminare la parte cattiva della legge che gli è consentito abrogare, mentre tollera che un'altra parte cattiva permanga, così come Dio tollera l'esistenza del male fisico e morale senza esserne la causa o il responsabile. L'uomo non può pretendere di eliminare tutto il male, ma come Dio deve talvolta tollerare che qualcosa di cattivo abbia esistenza.

CCCC Art. 469: «La pena inflitta deve essere proporzionata alla gravità del delitto. Oggi, a seguito delle

possibilità di cui lo Stato dispone per reprimere il crimine rendendo inoffensivo il colpevole, i casi di assoluta necessità di pena di morte "sono ormai molto rari, se non addirittura inesistenti" (*Evangelium vitae*). Quando i mezzi incruenti sono sufficienti, l'autorità si limiterà a questi mezzi, perché questi corrispondono meglio alle condizioni concrete del bene comune, sono più conformi alla dignità della persona e non tolgono definitivamente la possibilità di redimersi».

Certamente, come la pena di morte non è contraria alla legge divina così non è da essa necessariamente richiesta. Ma non è sufficiente che vi siano altri mezzi che rendano inoffensivo il colpevole per affermare che la pena di morte non sia più necessaria. Nel *Compendio* non si prendono in considerazione né il principio di giusta proporzione della pena (nonostante sia menzionata all'inizio), né l'efficacia preventiva della pena di morte e neppure la sua efficacia a spingere al pentimento e alla conversione, né il fatto che la pena "vendicativa" abbia il primato sulla pena correttiva o medicinale».

CCCC Art.482: [La pace nel mondo] "richiede l'equa distribuzione e la tutela dei beni delle persone, la libera comunicazione tra gli esseri umani, il rispetto della dignità delle persone e dei popoli, l'assidua pratica della giustizia e della fratellanza".

OBIEZIONE:

Pio XII, *Allocuzione ai senatori americani*, 17 novembre 1949: "I principi cristiani di giustizia e di carità quanto sono indispensabili per un mondo che cerca la pace! Fondati, come essi sono e devono essere, sulla religione, costituiscono i fortissimi pilastri su cui poggia la società civile. Togliete la religione da questi due principi e vedrete in quale miserabile disordine uno Stato trasforma la sua nobile funzione!".

Non è ammissibile che un Catechismo tralasci l'unico vero fondamento della pace e cioè l'obbedienza all'ordine voluto da Dio! Insegna Sant'Agostino: "La pace dell'uomo mortale e di Dio è l'ordinata obbedienza, nella fede, alla legge eterna... La pace di tutte le cose è la tranquillità dell'ordine. L'ordine è la disposizione delle cose uguali e disuguali assegnando a ciascuna il suo posto".

Dunque, a Dio il posto di Dio e all'uomo, individualmente o socialmente considerato, quello di onorarLo ed obbedirGli.

CCCC Art. 512: «La Chiesa rifiuta le ideologie associate nei tempi moderni al "comunismo" o alle forme atee e totalitarie di "socialismo". Inoltre, essa rifiuta, nella pratica del "capitalismo", l'individualismo e il primato assoluto della legge del mercato sul lavoro umano».

OBIEZIONE:

Pio XI enc. *Quadragesimo anno*, 15 maggio 1931: «Il socialismo, sia considerato come dottrina, sia considerato come fatto storico, sia come "azione"... non può conciliarsi con gli insegnamenti della Chiesa cattolica... Se il socialismo, come tutti gli errori, ammette pure qualche parte di vero..., esso tuttavia si fonda su una dottrina della società umana tutta sua propria e discordante dal vero cristianesimo».

La Chiesa non condanna solo certe forme di socialismo, come dice il *Compendio*, ma il socialismo in se stesso, qualunque sia la forma in cui si manifesta. Per togliere ogni possibilità di conciliazione, Pio XI, nello stesso documento citato, afferma che "socialismo religioso e socialismo cristiano sono termini contraddittori", perché il socialismo è falso e anticristiano nella sua essenza.

CCCC Art. 517: "Il ricorso allo sciopero non violento è moralmente legittimo quando appare come lo strumento necessario, in vista di un vantaggio proporzionato e tenendo conto del bene comune".

OBIEZIONE:

Lo sciopero "va considerato come un'arma **estrema**, che può essere lecitamente manovrata solo quando ogni altro mezzo sia risultato inefficace" (v. F. Roberti – P. Palazzini, *Dizionario di teologia morale*, v. Sciopero, Roma, Studium, 1955). Non dunque quando risulta "strumento necessario", ma non estremo.

* * *

Conclusione

Questi sono alcuni punti in cui il *Compendio* del CCCC si allontana dalla sana dottrina, riassunta – in modo mirabile – nel *Catechismo maggiore* di San Pio X. Nel *Compendio* si trovano, oltre che gravi omissioni, gravi imprecisioni e anche errori che contraddicono l'insegnamento costante e tradizionale della Chiesa romana.

Lanterius
(fine)

Multae insidiae sunt bonis

A PROPOSITO DI UNA IDEOLOGIA ATEO-RIVOLUZIONARIA ATTA A SEDURRE I CATTOLICI ("SÌ SÌ NO NO" 15 NOVEMBRE 2007)

La violenza jihadista manifestatasi l'11 settembre 2001 in Nuova York può essere riconosciuta quale causa scatenante del riemergere prepotente d'un occidentalismo di reazione. Gli eventi terroristici, interpretati secondo le categorie elaborate dal prof. Samuel P. Huntington, assumono il grave significato di passaggio da fredda a calda della guerra contemporanea tra Occidente e mondo islamico, con ciò offrendo occasione di cimento alla "Rivoluzione conservatrice", quale risposta alla sfida islamista.

La fenomenologia di tale "Rivoluzione conservatrice" è, di per sé, già contenuta nell'accostamento di due concetti di significato opposto: "Rivoluzione conservatrice" ovvero, innanzi a un nemico esterno (ieri il comunismo, oggi l'islamismo) e alla debolezza culturale interna, la soluzione proposta risponde perfettamente a una originale lettura del gattopardesco "Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi" implicante l'impegno volontaristico occidentale per la trasformazione del mondo (Rivoluzione) così da garantirsi, come Occidente, di restare se stessi (conservazione).

La dimensione rivoluzionaria trova attuazione nello sforzo di occidentalizzazione spiegando, in tal modo, come l'attuale guerra guerreggiata tra USA (e alleati) e Terrore islamista implichi uno scontro di civiltà tra l'Occidente – culturalmente inteso, ovvero la Modernità, "che va oggi estendendosi dall'Atlantico a ovest fino alla Cina a est" (Mohamed Sid-Ahmed, *Cyberneti Colonialism and the Moral Search in New Perspectives Quarterly*, n. 11, p. 19) – e l'Islam contemporaneo ovvero ideologizzato a seguito della Rinascente post coloniale.

Le menti più acute dell'*intelligentia* occidentale constatano oramai la necessità d'un rinnovamento culturale dell'Occidente tale da allontanare lo spettro del nichilismo e il vizio relativista dal pensiero condiviso così da poter affrontare il fideismo islamico senza temere implosioni *iuxta propria principia*.

Tutto ciò pone seri interrogativi alla S. Chiesa e alla sana filosofia.

* * *

A prima e superficiale vista si potrebbe scorgere nella "Rivoluzione conservatrice" il tentativo di risolvere le contraddizioni dell'Occidente con se stesso e gli altri sul piano orizzontale dell'aria e non su quello verticale della filosofia, secondo una concezione non estranea al calcolo: occidentalizzando il mondo (la guerra è solo uno strumento e, per giunta, non il principale) si eliminerebbe il pericolo concreto d'una competizione culturale con un pensiero forte islamico (o altro), così che la modernità inveratasi globalmente supererebbe ogni dialettica sostanziale; in altre parole: esportando la debolezza filosofica e giuridica occidentale si rafforzerebbe l'Occidente stesso che verrebbe a trovarsi non più debole tra forti, ma principe dei deboli.

A ben vedere, però, l'operazione si svolge, almeno nelle intenzioni, anche sul piano verticale della filosofia attraverso una fortificazione del pensiero occidentale implicante non un ritorno al realismo classico-cristiano (ciò comporterebbe la confutazione della modernità che si intende invece proteggere), bensì un tentato recupero asistemico della verità per mezzo del *common sense* generante una chimera sostenibile unicamente riducendo il senso comune a livello sociologico-identitario con esclusione dell'orizzonte metafisico (relativismo fortificato) e una rinascita del sentimento religioso di matrice ebraico-cristiana declinantesi tanto nel recupero volontaristico di taluni principi morali naturali o tradizionali quanto di un messianismo (secolarizzato) occidentalista, forse hegeliano, ma certamente non autenticamente cristiano, individuante nella modernità l'inveramento storico dei principi universali del Bene e, come tale, da esportare missionariamente in tutto l'ecumene.

Di tale missione si fa carico l'America quale realtà statuale diversa e superiore ad ogni altra in quanto epifania metastorica nella storia provvidenzialmente votata a tale missione universale (cfr. Hegel, *Lezioni sulla filosofia della storia*, vol. I, p. 233), alla lotta per il Bene coincidente con la Libertà ma non con la Verità.

* * *

In questa identità di Bene e Libertà (intesa come liberazione negativa) trovano sintesi due tendenze apparentemente opposte: il razionalismo liberale e il fideismo religioso di matrice protestante, costituenti il fondamento dell'odierno occidenta-

lismo radicalmente "moderno" e, come tale, non dissimile dal progressismo (uguaglianza di fini, parziale diversità di mezzi e d'interpretazione dei fini) ed opposto, invece, al realismo (Essere-Verità).

Il primato moderno della Libertà, essenza del liberalismo, confligge, però, con l'insegnamento di Cristo (*Gv* 8, 32), che pone la Verità come fondamento della libertà e non viceversa.

Filosoficamente l'occidentalismo di cui parliamo appartiene pienamente alla famiglia liberale configurandosene quale particolare elaborazione e, come tale, concorrente del pensiero *liberal* e dell'ideologia marxista (evoluzione e superamento del liberalismo) proprio in quanto loro consanguineo e dunque partecipe ai loro stessi errori nella misura in cui tali errori sono costitutivi della modernità e non elaborazioni particolari-distintive.

Il riformismo "filosofico" occidentalista, in quanto reazione liberale, oscilla, mancando del principio di non contraddizione, tra un progressismo teleologico e un conservatorismo deontologico così da considerare la modernità, simultaneamente una Sodoma da mondare col fuoco e l'Impero del Bene da contrapporre al Male dei barbari illiberali, arcaici e antimoderni (*si combatte l'Islam, non in quanto falsa religione, ma in quanto ideologia e civiltà illiberale*).

Certo la matrice culturale di tale pensiero è nord-americana. Non per questo, però, il pericolo d'una identificazione della Cristianità con l'Occidente-Modernità è estraneo alla Cattolicità considerati:

- il processo di protestantizzazione in atto nel mondo cattolico a partire dal Concilio;

- cinquant'anni di clericalismo, delnocianamente inteso, che hanno camuffato, in funzione anticomunista, il liberalismo quale pensiero figlio ortodosso del Cristianesimo e della tradizione classica;

- la violenza islamista induttrice a una unità occidentale, in cui Cristianesimo e Modernità si confondono in opposizione al fideismo maomettano;

- la volontà, in sé lecita e condizionale, comune a molti cattolici non progressisti di liquidare il progressismo cristianeggiante (pacifista, ecologista, laicista, irenista, liberale, terzomondista, pauperista, etc.) proprio di molte realtà cattoliche del post Concilio.

Relativismo fortificato, dunque, sostenuto da un fideismo cristiano di marca protestante (la fede fidu-

ziale, in quanto autoconvinzione psicologica, è "creativa" e dunque piegabile, secondo il disegno modernista, a *instrumentum modernitatis*: questa è la ricetta dei *neocons*, dai Bush ai nostri Ferrara, Pera e Baget-Bozzo, nella quale il Cristianesimo assurgerebbe a giustificazione religiosa d'una modernità che la ragione non è più in grado di sostenere.

La S. Chiesa, ancora una volta, si trova sola tra lupi più o meno camuffati d'agnelli. Il che chiede ai cattolici grande vigilanza per non lasciarsi irretire dal Nemico che, proteiforme giocatore, muove pedine le più diverse e tra loro contrapposte in una sinistra eterogenesi dei fini: "*vigilandum est semper: multae insidiae sunt bonis*" (Accio, *Atrous* fr. 6).

Baldasseriensis

I "ricorsi" della "Venere bestiale"

Indagando la "storia ideal eterna" delle nazioni, che deve intendersi come "teologia civile ragionata della Provvidenza divina", Vico individuò tre principi, presenti in tutte le nazioni, anche le più primitive, per opera appunto della Provvidenza, "ordinatrice del diritto naturale delle genti": le credenze religiose, la celebrazione solenne dei matrimoni, la sepoltura dei morti.

Con le celebrazioni nuziali "solenni" ossia formali, sorrette dalla religione e riconosciute dal diritto, scrive Vico, "cominciò l'umanità", perché i rapporti sessuali (la "venere") furono tolti dal loro stato puramente istintivo, uno stato che Vico, di contro alla mentalità libertina del suo secolo "illuminato", considera non solo malsano, ma addirittura "bestiale", tipico dell'animalità lasciata a se stessa:

"L'oppenione poi ch'i concubiti,

certi di fatto, d'uomini liberi con femmine libere senza solennità di matrimoni non contengano niuna naturale malizia, ella da tutte le nazioni del mondo è ripresa di falso con essi costumi umani, co' quali tutte religiosamente celebrano i matrimoni e con essi diffiniscono che, 'n grado benché rimesso, sia tal peccato di bestia. Perciocché, quanto è per tali genitori, non tenendogli congiunti niun vincolo necessario di legge, essi vanno a disperdere i loro figliuoli naturali, i quali, potendosi i loro genitori ad ogni ora dividere, eglino abbandonati da entrambi, deono giacer esposti per esser divorati da' cani; e, se l'umanità o pubblica o privata non gli allevasse, dovrebbero crescere senza avere chi insegnasse loro religione, né lingua, né altro umano costume. Onde, quanto è per essi, di questo mondo di nazioni, di tante belle arti dell'umanità arricchito ed adorno, vanno a fare la grande antichissima selva per entro a cui divagavano con nefario ferino errore le brutte fiere d'Orfeo, delle qual'i i figliuoli con le madri, i padri con le figliuole usavano la venere bestiale. Ch'è l'infame nefas del mondo eslege, che Socrate con ragioni fisiche poco propie voleva provare esser vietato dalla natura, essendo egli vietato dalla *natura umana*, perché tali concubiti appo tutte le nazioni sono naturalmente abborriti, né da talune furono praticati che nell'ultima loro corruzione, come da' persiani" (G. B. Vico, *La scienza nuova delle nazioni*, terza ed. 1744, in Id., *La scienza nuova e altri scritti*, a cura di Nicola Abbagnano, UTET, Torino 1976, pp. 247-748; p. 357. Il riferimento ai persiani è tratto da Senofonte, *Memorabilia*, IV, 4, 19-23 [*op. cit.*, ivi, nota]).

Ma la "venere bestiale" sembra essere ritornata prepotentemente in auge, nelle nostre società, tollerata e persino protetta dalle leggi, anche nelle sue forme più abiette. Leggiamo infatti nel *Times* di Londra,

noto quotidiano inglese, in data 24 novebre 2007, p. 21, nella sezione "Lettere al direttore", in una lettera firmata da una signora, nettamente contraria ad un articolo che, sullo stesso giornale, aveva esaltato l'assurda tesi femminista (accolta colpevolmente da molte legislazioni occidentali) della superfluità della figura e della presenza del padre per la famiglia di oggi: «[...] Sissignore, un bambino ha il diritto di sapere chi sia suo padre. Una donna di nostra conoscenza ha avuto un bambino concepito in vitro con la sua partner lesbica, di venti anni più giovane. Adesso le due donne si sono separate e il bambino che ora ha cinque anni, in che situazione si trova? Ogni settimana fa delle visite ad una donna che vive ad una certa distanza [è la partner separata], che non ha alcun rapporto di sangue (*biological*) con lui, che non conosce alcun altro bambino. Dobbiamo forse "condividere", come si dice oggi, situazioni del genere? Le pulsioni ed i desideri della madre e della sua partner sono stati ben gratificati dal sistema attuale. Ma, di sicuro, non gli interessi del bambino». E il povero bambino, ci chiediamo, ancor prima della "separazione", in che situazione si trovava, messo al mondo in quel modo ed in un "famiglia" di quel tipo? Certe tecniche della scienza moderna, che sembrano raffinatezze da "ultima corruzione" di una civiltà, consentono evidentemente alla "venere bestiale" di peccare in forme un tempo impensabili. Fino a quando? ci chiediamo. Per quanto tempo ancora Iddio Onnipotente porterà pazienza, di fronte a queste nostre società che non vogliono ravvedersi e sembrano anzi provare un piacere satanico a regredire sempre più verso la "venere bestiale" e l'indifferenza o l'odio nei confronti della religione, in particolare di quella di Cristo?

Quirinus

SOLIDARIETA' ORANTE

Perseveriamo nel dedicare il Rosario del Venerdì a quest'unica intenzione : che il Signore salvi la Chiesa dalle conseguenze delle colpe degli uomini della Chiesa.

Sped. Abb. Postale

Comma 20/C Art. 2 Legge 662/96
ROMA



Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

sì sì no no

Bollettino degli associati al
Centro Cattolico Studi Antimodernisti San Pio X
Recapito Postale: Via Madonna degli Angeli, n. 78
(sulla destra di Via Appia Nuova al km. 37,500)
00049 Velletri
tel. (06) 963.55.68 fax. (06) 963.69.14
e-mail: sisono@tiscali.it
Fondatore: Sac. Francesco Putti
Direttore Responsabile: Maria Caso
Quota di adesione al « Centro »:
minimo € 5 annue (anche in francobolli)
Esteri e Via Aerea: aggiungere spese postali
Conto corr. post. n. **60 22 60 08 intestato a**
si sì no no

Aut. trib. Velletri n. 5 / 07 26 - 02 - 2007
Stampato in proprio